43

relativa all'articolo 11, comma 2.

- 9. Per sostenere la produzione delle birre derivanti da materie prime coltivate in regione l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università degli studi di Udine per la realizzazione di un progetto di ricerca volto a identificare le più idonee combinazioni tra luppoli e orzi, ai fini della caratterizzazione delle birre.
- 10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'1 luglio 2014, n. L 193. 11. La domanda per il contributo di cui al comma 9 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del progetto di ricerca, del preventivo dettagliato delle spese e dell'eventuale richiesta di anticipo del contributo. Il progetto descrive gli obiettivi di carattere tecnico scientifico che si intende raggiungere, le attività da svolgere e le relative tempistiche, mettendo in evidenza il rispetto delle condizioni prescritte dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 702/2014.
- 12. Il contributo è concesso, a seguito della registrazione del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, con decreto del Direttore del Servizio competente in cui sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. Qualora sia stata presentata la relativa richiesta, contestualmente alla concessione, il contributo è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento.
- 13. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
- 14. Al fine di incrementare le risorse a disposizione delle imprese con sede in Regione a valere sulla misura investimenti del Programma nazionale di sostegno del vino di cui al regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire finanziamenti integrativi all'Organismo pagatore riconosciuto nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) il trasferimento avviene solo nel caso in cui la dotazione finanziaria del bando non sia sufficiente a finanziare tutte le domande ammissibili;
- b) il trasferimento avviene nella misura di 250.000 euro o, in caso di ulteriore assegnazione di risorse alla Regione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in misura inferiore, determinata in base all'entità della medesima ulteriore assegnazione.
- 15. I finanziamenti integrativi di cui al comma 14 sono finalizzati a erogare gli aiuti previsti dalla misura investimenti, secondo le procedure stabilite dai decreti ministeriali attuativi della misura e dall'Organismo pagatore:
- a) a microimprese, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'1 luglio 2014, n. L 193, con esclusione delle imprese in difficoltà come definite dal paragrafo 14 del medesimo articolo e delle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno; b) nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 e, in particolare, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 6 relativo all'effetto di incentivazione, dall'articolo 8 relativo al cumulo di aiuti e dall'articolo 17 relativo agli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.
- 16. Il regime di aiuti di cui al comma 14 si applica dal ricevimento del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea fino al 31 dicembre 2020.
- 17. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
- 18. Al fine di consentire il potenziamento dei siti vocati allo sviluppo dell'acquacoltura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento per l'esecuzione del campionamento dei sedimenti e di indagini geotecniche da effettuarsi nelle valli da pesca di proprietà comunale.

